

**CONVENZIONE TRA IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE ASLVCO**

Il Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci "Centro Regionale Antidoping Alessandro Bertinaria" con sede legale in Orbassano (TO) (qui di seguito CAD), Regione Gonzole 10/1 nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Giovanna Marchiaro, nata a Milano il 04/02/1938, CF MRCGNN38B44F205A

E

l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (di seguito denominata ASL VCO) con sede legale in OMEGNA (VB) Via Mazzini 117, C.F./P.IVA 0063480033, rappresentata, ai fini della presente convenzione, dalla Dott.ssa Anna Maria Buzio, nella sua qualità di Direttore del Ser.T domiciliata per la carica come sopra, ai sensi della delibera 70 del 13/02/2003

Convengono e stipulano quanto segue

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il CAD si impegna a svolgere, tramite il proprio laboratorio, le analisi di ricerca di stupefacenti su matrice pilifera che verranno richieste dal Ser.T della ASL VCO


ART. 2- MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il prelievo verrà eseguito, a cura dell'ASL e le provette verranno consegnate presso l'accettazione del CAD.

I referti verranno inviati con raccomandata al Ser.T di Verbania sito in Via Crocetta 13 Pallanza (VB).

ART. 3- MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 verranno applicate le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario della Regione Piemonte, di cui all'allegato tariffario generale esami - All. A. Il CAD provvederà a fatturare le prestazioni effettuate; la liquidazione delle fatture da parte dell'ASL avverrà entro 30 giorni data fattura fine mese.

Handwritten signatures in black ink, including a large signature at the top and two smaller ones below it.

ART. 4- DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente Convenzione ha validità a far data dal 01/07/2011 al 01/07/2012, eventualmente rinnovabile.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti, da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 5- RISERVATEZZA

Il C.A.D. e l'ASL si impegnano reciprocamente a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

ART. 6- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ASL avrà facoltà di risolvere di pieno diritto ex art.1456 c.c., previo invio di idonea comunicazione, il presente Contratto nel caso di inadempimento da parte del CAD degli obblighi stabiliti agli artt. 1 e 5 della presente Convenzione.

ART. 7- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione sarà rimessa alla decisione del Foro di Pinerolo.

ART. 8- SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo è a carico della parte interessata alla registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Orbassano,

Per il CAD
IL PRESIDENTE
Prof. Giovanna Marchiaro

.....

Per l'Azienda ASL
IL Direttore SOC Ser.T
Dott.ssa Anna Maria Buzio



.....